

CIRCOLARE N. 3
22 GENNAIO 2011

Le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata: indicazioni dell' Agenzia entrate

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Nei giorni scorsi si è tenuto un Forum organizzato dal quotidiano «Italia Oggi» cui hanno partecipato anche funzionari dell'Agenzia entrate.

E' noto che le indicazioni che l'Agenzia entrate anticipa in occasione del citato evento (o dell'evento "Telefisco" organizzato da "Il Sole 24Ore"), sono successivamente oggetto di circolari ministeriali. In attesa dell'eventuale recepimento in una futura circolare ministeriale, riteniamo utile anticipare le indicazioni emerse relativamente all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata.

Come scritto quindi, durante il Forum organizzato lo scorso 14 gennaio da «Italia Oggi» con l'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune considerazioni sul tema della **Comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti collocati in paradisi fiscali**, di cui all'art. 1 del DL 40/2010 (per una analisi si vedano anche le circolari di Studio n. 22 e 24 del 2010).

Le indicazioni appaiono preziose anche in vista della **scadenza del 31 gennaio prossimo**, termine entro il quale è possibile provvedere **gratuitamente** alla sistemazione (rettifica, integrazione, modifica) del contenuto degli invii effettuati in relazione al **terzo trimestre 2010**, oppure ai mesi **da luglio a novembre 2010**.

Tra le informazioni da inserire nelle comunicazioni in commento, sono menzionati anche i **riferimenti anagrafici** della controparte collocata in Paese *black-list*, completa dell'eventuale **numero identificativo fiscale o partita IVA**, se esistente. Spesso tali dati non sono stati indicati, in quanto di difficile reperimento. Si è allora richiesto se tali incompletezze dovranno essere rettificate, oppure possa essere considerata sufficiente la compilazione con la ragione sociale e il luogo di sede o residenza.

A parere dell'Agenzia, i dati richiesti **debbono** essere correttamente indicati e, **se mancanti**, si configura una **possibile violazione**; appare dunque necessaria la rettifica. Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro il 31 gennaio 2011, gli organi accertatori **verificheranno**, caso per caso, la **sussistenza dei requisiti** per l'applicazione dell'esimente. Insomma, parrebbe possibile non provvedere all'integrazione solo laddove si possa dimostrare che si è tentato in ogni modo, senza successo, di reperire le informazioni necessarie.

Pertanto, si invita a chiedere alla propria controparte contrattuale residente o domiciliata in paesi a fiscalità privilegiata la comunicazione del numero identificativo fiscale ovvero, in mancanza, altro codice identificativo. Naturalmente è necessario conservare copia della comunicazione ricevuta, nonché della opportuna documentazione giustificativa (ad es. certificati/attestazioni rilasciati dall'autorità fiscale estera, certificati di iscrizione al competente registro delle imprese, ecc.).

In assenza di comunicazioni da parte dei soggetti cd. black-list è necessario documentare le richieste trasmesse e quanto fatto allo scopo di ottenere il numero di codice fiscale o altro identificativo per poter adempiere all'obbligo informativo richiesto dalla comunicazione.

Una casistica che spesso è stata oggetto di quesito riguarda anche le **operazioni di acquisto** o di **cessione di beni non rilevanti territorialmente in Italia**; in particolare, è stato richiesto se corre l'obbligo di segnalare gli acquisti di carburante effettuati in un Paese a fiscalità privilegiata. Correttamente, le Entrate rilevano che le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione, effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in Paesi *black-list*, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla

comunicazione in esame. L'obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell'articolo 3 del DM 5 agosto 2010. La conclusione, a parere di chi scrive, può essere **opportunamente estesa** anche alle **cessioni di beni che si trovano allo Stato estero** (art. 7-*bis* del DPR 633/72).

In relazione alle **importazioni**, sia pure senza una chiarezza che invece pareva opportuna, l'Agenzia entrate afferma che occorre indicare i dati della **bolletta doganale** e non quelli della fattura del fornitore estero. Sembra, insomma, che la stessa Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto indicato nella C.M. n. 53/E/2010, abbia aderito alla tesi di Assonime, in forza della quale non si dovrebbe attribuire importanza alla fattura di acquisto del fornitore residente o domiciliato in paese *black-list*, anche quando registrata in un momento antecedente rispetto alla bolletta doganale.

Sempre sul tema delle importazioni, è stato inoltre confermato che debbono essere segnalate anche le **operazioni di reimportazione**, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti a un operatore *black-list*. Le stesse, infatti, costituiscono un'ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell'articolo 68 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Chiarito (!!??), infine, anche il caso delle istruzioni per la compilazione nel caso di **note di variazione**. Infatti, ove è scritto che l'importo delle operazioni attive va indicato "al netto delle note di variazione ricevute nel periodo", mentre quello delle operazioni passive va indicato "al netto delle note di variazione emesse nel periodo", deve essere inteso che le parole "ricevute" ed "emesse" sono state **erroneamente invertite**. Un pizzico di attenzione in più, onestamente, non guasterebbe.